



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 35 del 8 Giugno 2011

LL.RR. n. 15 del 27.05.2011 e n. 16 del 3.06.2011

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA

L'AQUILA

Via Salaria Antica est n° 27

- edificio B2 -

Località S. Antonio - Pile

URP/Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it

Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 verrà redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. **Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.**

Per tutto il primo semestre 2011, l'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea sarà assicurato solo alle principali istituzioni.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2011, n. 15:

Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della L.R. n. 1/2011..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2011, n. 16:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 concernente: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)" e alla L.R. 10.8.2010, n. 38. Pag. 5

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
 DELLA REGIONE E DELLO STATO

 LEGGI

LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2011, n. 15:

Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della L.R. n. 1/2011.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Abruzzo riconosce e ravvisa la fondamentale importanza dei principi di legalità, trasparenza, eticità, lealtà e correttezza nell'affidamento, esercizio ed espletamento dei servizi di pubblica utilità e della normativa in materia di sicurezza del lavoro.
2. La Regione Abruzzo, nei rispetto dei principi di cui al comma 1 ed in conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*), con la presente legge disciplina gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti di cui all'articolo 2, sottoposti alle responsabilità e alle sanzioni derivanti dal D.Lgs n. 231/01, al fine di realizzare i presupposti per l'esenzione della responsabilità

amministrativa per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Art. 2

(Soggetti)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica, ai consorzi, alle agenzie ed alle aziende regionali, nonché alle società controllate e partecipate dalla Regione ad esclusione degli enti pubblici non economici, nel rispetto dell'autonomia statutaria di cui alla disciplina civilistica in materia.

Art. 3

(Adozione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 231/01, che prevedono, in relazione alla natura dei servizi e delle attività svolte ed alla dimensione dell'organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto della legalità, della eticità e della trasparenza, nonché a scoprire ed eliminare preventivamente e tempestivamente eventuali situazioni a rischio.

Art. 4

(Comunicazioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 inoltrano tempestivamente formale comunicazione ai competenti uffici della Regione Abruzzo sull'adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs n. 231/01 ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, inviando copia della delibera di adozione del modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché copia dello stesso modello.
2. L'organo di vigilanza dei soggetti di cui all'articolo 2 inoltra annualmente ai competenti uffici della Regione Abruzzo la relazione annuale sulle attività svolte.

Art. 5

(Abrogazione del comma 1 dell'art. 67 della L.R. n. 1/2011)

1. Il comma 1 dell'art. 67 (Estensione delle misure di stabilizzazione finanziaria) della L.R. 10.1.2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)" è abrogato.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 Maggio 2011

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2011, n. 16:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 concernente: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)" e alla L.R. 10.8.2010, n. 38.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'allegato 3 di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2011)

1. L'Allegato 3 di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 10.1.2011 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2011)" è così modificato:

Il rigo 26 dell'allegato 3 recante "Tabelle economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011" di seguito riportato:

| U.P.B | CAPITOLO | Art | DESCRIZIONE | IMPORTO | U.P.B. | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO FINANZIATO DA ECONOMIE |
|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 07 | 008 | 102452 | 1 CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRITURISMO L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32 | 400.000,00 | 07 | 002 | 111413 SPESA PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FORESTALI REGIONALI - L.R. 12.4.1994, N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI | 400.000,00 |

è sostituito dai seguenti:

| U.P.B | CAPITOLO | Art | DESCRIZIONE | IMPORTO | U.P.B. | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO FINANZIATO DA ECONOMIE |
|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 07 | 008 | 102452 | 1 CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRITURISMO L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32 | 150.000,00 | 07 | 002 | 111413 SPESA PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FORESTALI REGIONALI - L.R. 12.4.1994, N. 28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI | 150.000,00 |
| 07 | 008 | 102452 | 1 CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRITURISMO L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32 | 250.000,00 | 07 | 002 | 111412 SPESA PER LA GESTIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' VIVAISTICHE FORESTALI L.R. 12.4.1984 N. 28, ART. 2 | 250.000,00 |

Art. 2

(Riprogrammazione di somme)

1. Per le finalità previste dalla l.r. 30 maggio 1997, n. 53 “Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare”, limitatamente al corrente esercizio finanziario, si provvede a riprogrammare la somma di € 2.530.000,00 disponendo le seguenti variazioni:
 - a) **in diminuzione** per € 2.058.000,00 sul Cap. 102452 – U.P.B. 07.02.008 denominato “Contributi per interventi nel campo dell’agriturismo L.R. 24/01/1984 n. 18 e L.R. 03/05/1994, n. 32”;
 - b) **in diminuzione** per € 472.000,00 sul Cap. 101425 – U.P.B. 07.01.006 denominato “Spese inerenti le funzioni delegate di cui alla convenzione Quadro Agea – Regione Abruzzo del 07.07.2004”;
 - c) **in aumento** autorizzandone l’iscrizione per competenza e cassa, per l’importo di € 2.530.000,00 sul Cap. 102489 – U.P.B. 07.02.003 denominato “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare L.R. 30/05/1997, n. 53”.

Art. 3

(Cure metodo Doman)

1. Dopo l’art. 46 della l.r. n. 1/2011 è aggiunto il seguente articolo:

“46 bis

(Cure metodo Doman)

 1. Lo stanziamento relativo alle cure attraverso il metodo Doman si intende riferito agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011”.

Art. 4

(Modifica all’art. 29 della l.r. n. 38/2010)

1. Dopo il comma 2 dell’art. 29 della L.R. n. 38/2010 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Il termine per la conclusione dei progetti di investimento connessi a finanziamenti erogati in base a leggi regionali scaduto alla data del 31 dicembre 2008 è ulteriormente differito sino al 31 dicembre 2011 per le sole imprese che abbiano richiesto ed ottenuto negli anni 2010 e/o 2011 la misura della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria.

2 ter. Il differimento dei termini di cui al comma 2 bis è disposto in favore delle imprese beneficiarie che, pur se sottoposte a provvedimenti definitivi di revoca, rispettano il dettato delle leggi regionali afferenti interventi a sostegno dell’economia, con particolare riferimento alla restituzione delle rate dei finanziamenti”.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 3 Giugno 2011

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**